

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SOLARI, TESSITORI, PELIZZO e PELLEGRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1959

Norma integrativa dell'articolo 2 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 della legge 5 aprile 1951, n. 203 dispone:

« il Consiglio comunale è composto: di 80 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

di 60 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti;

di 50 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

di 40 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che pur avendo popolazione inferiore siano capoluoghi di provincia;

di 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

di 20 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;

di 15 membri negli altri Comuni;

e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunge quello fissato.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale ».

Quest'ultimo riferimento si rivela, in molti casi, assolutamente inadeguato per il fatto che in Italia il censimento si fa ogni 10

anni. È questo un periodo troppo lungo, durante il quale si possono verificare sensibilissimi spostamenti, sia per aumento della popolazione, sia per fenomeni di emigrazione o immigrazione interna, sia ancora per la creazione di nuovi Comuni.

Cosicchè, quando le elezioni amministrative vengono a cadere verso la fine del decennio (come si verificherà nel 1960), sono certamente assai numerose le situazioni in cui il riferimento al censimento di quasi dieci anni prima è del tutto inadeguato e tale da portare ad ingiustificate e pericolose conseguenze.

Non potendosi pensare, almeno per ora, a disporre che il censimento ufficiale sia attuato ogni cinque anni, l'inconveniente sopra esposto può essere invece agevolmente eliminato disponendo che, qualora l'ultimo censimento sia di oltre 5 anni anteriore alla data delle elezioni, si debba avere riguardo, agli effetti del 1° comma dell'articolo 2 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, ai dati risultanti dall'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

Pertanto si propone il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

All'articolo 2 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 sulla composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali è aggiunto il seguente terzo comma:

« Quando però la data delle elezioni amministrative venga a cadere oltre 5 anni dopo l'ultimo censimento ufficiale, si terrà conto, anzichè del censimento, dei dati risultanti dall'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica ».